

STATUTO SOCIALE

Della

“MONTECORVINO PUGLIANO MULTISERVIZI E SPORT SRL”

Società Unipersonale del Comune di Montecorvino Pugliano senza scopo di lucro”

Preambolo:

“Oggetto del presente Statuto è la disciplina dell’articolazione organizzativa della “MONTECORVINO PUGLIANO MULTISERVIZI E SPORT S.R.L.” – istituita in forma societaria, non profit e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte dello stesso Comune promotorei.

Il controllo viene esercitato sia sugli organi che sulla gestione dei servizi e delle attività.

I servizi e le attività da svolgersi rientrano tra quelli che vengono, esemplificativamente appresso enumerati, e comunque sono tutti quelli che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo umano, civile e sociale ed il benessere fisico dei cittadini della propria comunità locale, secondo i principi di universalità, continuità e qualità dell’accesso ai servizi medesimi da parte dei cittadini”.

Titolo I

Denominazione - sede e durata

Art. 1

1. E’ costituita la società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico con la denominazione di “*MONTECORVINO PUGLIANO MULTISERVIZI E SPORT SRL*”, secondo le previsioni del preambolo al presente Statuto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale oltre che fondamento e guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dallo stesso Statuto dovesse emergere.
2. La società costituita all’origine da un unico socio ai sensi dell’Art. 2463 c.c., potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge e del presente statuto.

Art. 2

1. La Società ha sede legale in Montecorvino Pugliano.

Art. 3

1. La durata della Società fissata al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con deliberazione Assembleare assunta nei modi di legge previa deliberazione del Consiglio Comunale dell’Ente che possiede almeno la maggioranza relativa delle quote sociali, ma non inferiore al 35%
2. La società potrà, inoltre essere sciolta anticipatamente con la stessa procedura di cui al precedente comma.

Titolo II

Oggetto sociale.

Art. 4

1. La Società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione in forma diretta o indiretta in proprio o in conto terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale, nonché l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione delle attività sportive che rientrano tra le discipline riconosciute dal CONI.
2. Le attività vengono solo esemplificativamente, ma non esaustivamente, sotto enumerate:
 - gestione piscina comunale ed altri impianti sportivi
 - trasporto pubblico, e parcheggi pubblici e attività complementari, accessori completamente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
 - trasporto turistico, scolastico e meno abili;
 - gestione del servizio della rimozione forzata degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori;

- analisi, verifiche, realizzazione di progetti previa autorizzazione o richiesta da parte degli organi comunali;
 - ripristino e manutenzione stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale;
 - gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
 - attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo:
 - acquisto, produzione, trasporto, trattamento, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e cessione del gas ed attività collaterali per qualsiasi uso destinati;
 - inoltre acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e cessione di energia elettrica, termica e frigorifera – anche a mezzo di cogenerazione e teleriscaldamento;
 - e servizi di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari;
 - trasporto urbano ed extraurbano ed attività connesse:
 - organizzazione e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;
 - organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali per l'erogazione di servizi sanitari e parasanitari di pubblico interesse;
 - gestione integrata dei servizi condominiali, agli uffici e strutture pubbliche, compresa la pulizia degli stabili pubblici;
 - realizzazione ed esercizio di impianti di apparati semaforici e di segnaletica luminosa;
 - attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali;
 - installazione, cablatrice, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;
 - servizio di manutenzione verde pubblico.
 - realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali.
 - gestione integrata dei servizi di manutenzione immobili, uffici e strutture pubbliche.
 - gestione di attività amministrative di paghe e stipendi.
 - gestione fornitura di Information Technology e Customer Service.
3. La Società potrà inoltre essere affidataria – nel rispetto delle disposizioni normative di fonte comunitaria, statale e regionale – di ogni altro servizio a rilevanza economica ovvero privo di rilevanza economica ai sensi degli Artt.113 e 113 bis del D.Lgs. n.267/00, salva apposita specificazione da parte del soggetto affidante.
 4. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra nessuna esclusa.
 5. La società inoltre potrà realizzare e gestire le medesime attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma potendo altresì effettuare le suddette attività a seguito di richiesta di terzi sia pubblici che privati e anche soci.
 6. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.
 7. La Società potrà anche in associazione temporanee di imprese assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi limitatamente all'oggetto sociale.
 8. La Società potrà rilasciare e/o ottenere fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali.

9. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico e l'assunzione di partecipazioni avrà il carattere di stabile investimento e non di collocamento.

Titolo III

Capitale sociale.

Art. 5

1. Il capitale sociale è di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00). Alle quote sociali potranno accedere solamente enti pubblici locali.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
3. Per l'efficacia delle decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli art. 2481 e seguenti del c.c..

Art. 6

1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici locali, salvo il diritto di prelazione a favore degli enti già soci, ove esistenti, e in proporzione alle quote da ciascuno possedute.
2. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo.
3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Art. 7

1. Il capitale – in sede di costituzione – risulta interamente versato dal Comune di Montecorvino Pugliano quale socio unico.

Art. 8

1. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno di un ventiquattresimo dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Titolo IV

Assemblea.

Art. 9

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tanti componenti per quanti sono gli Enti Locali che compongono il Capitale Sociale.
2. Ciascun Ente socio è rappresentato dal Sindaco o Legale Rappresentante dell'Ente Partecipante, o da suo delegato.
3. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
4. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:
 - a. la determinazione del compenso degli amministratori;
 - b. la nomina dei sindaci- revisori e del loro Presidente, qualora si renda obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale correlativamente all'aumento del capitale sociale;
 - c. le proposte di modificazioni dello Statuto;

2. L'assemblea delibera con la presenza di almeno il 50 più uno per cento delle quote sociali, senza tener conto del numero dei soggetti partecipanti all'Assemblea. Le deliberazioni sono valide se ciascuna proposta ottiene la maggioranza dei voti rappresentanti il 50 più uno per cento delle quote rappresentate dai partecipanti.
3. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.
2. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Art. 11

1. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata fax o e-mail da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.
2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.
3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale se nominato.
4. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio.

Art. 12

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 13

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese,

Amministrazione

Art. 14

1. L'organo amministrativo della società – in sede di costituzione della medesima – viene individuato in un Amministratore Unico.
2. E' facoltà dell'assemblea – in sede di nomina dell'organo amministrativo e fatto salvo quanto disposto al comma precedente – nominare, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri anche non soci.
3. Le disposizioni che seguono dall'Art. 16 all'Art. 18 si applicano nell'esclusiva ipotesi in cui l'Assemblea individui l'organo amministrativo della società in un Consiglio di Amministrazione così come previsto dal comma che precede.
4. L'Amministratore Unico ovvero i Consiglieri di Amministrazione, durano in carica fino a revoca e sono automaticamente prorogati per tutto il periodo per cui non intervenga tacita revoca in forza di atto di nomina del nuovo Amministratore o di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

1. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione della società sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, invece che dall'Amministratore Unico, il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un vice Presidente.
2. Ove venga costituito tale organo collegiale, le riunioni del Consiglio sono convocate e Presiedute dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono espletate dal vice presidente.

3. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Art. 16

1. Il Presidente convoca il consiglio quando lo ritiene necessario e quando ne riceva richiesta per iscritto da almeno un socio o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.
2. Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominato.
3. Il consiglio può essere convocato di urgenza almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione, se un componente lo richiede, la discussione dell'ordine del giorno deve essere differita di almeno ventiquattro ore.
4. In mancanza di formalità di convocazione, la riunione è valida se sono presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.

Art. 18

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Gli atti che attengono alla concessione di ipoteche fidejussioni ed avalli dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci.
2. Rimangano salvi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.
3. L'esercizio dei poteri di indirizzo e di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Sindaco del Comune che possiede la maggioranza del capitale sociale purché non inferiore ad un terzo dello stesso.
4. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore ovvero degli Amministratori.

Art. 19

1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale nei confronti di soggetti pubblici e privati, ovvero per la rappresentanza in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Compenso degli amministratori

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare un compenso annuale in misura fissa.

Titolo V

Collegio Sindacale - Revisore Contabile ed altre forme di controllo

Art. 21

1. Non è prevista la presenza di un collegio sindacale fino al raggiungimento del limite di capitale sociale imposto dalla legge.
2. Qualora il collegio sindacale sia necessario in relazione all'ammontare del capitale sociale o sia stato nominato per volontà dell'Assemblea, la gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.
3. Allo stesso collegio sindacale potrà essere attribuita la funzione di controllo contabile ex Art. 2409-bis, comma 3°, cod. civ. salva differente determinazione in ordine all'affidamento della funzione medesima agli altri soggetti legittimati ex Art. 2409-bis e segg. cod. civ.
4. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

5. Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi sociali che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la relativa retribuzione è determinata nel minimo previsto delle tariffe dei dottori commercialisti. Essi sono rieleggibili una sola volta.
6. L'Assemblea nomina, inoltre, il revisore unico tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti o la società di revisione incaricata del controllo contabile che opera, anche mediante scambio di informazioni con il collegio sindacale, per:
 - a) verificare nel corso dell'esercizio sociale, almeno trimestralmente, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b) verificare se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
 - c) formula un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato con apposita relazione.
 - d) l'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro, conservato presso la sede sociale.
 - e) il revisore è nominato dall'Assemblea la quale statuisce che il corrispettivo, per tutta la durata del mandato, equivale al 20% del compenso percepito per l'incarico istituzionale presso il Comune di Montecorvino Pugliano.
7. Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.
8. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale

Titolo VI

Bilancio e utili

Art. 22

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.
2. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
3. Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.
4. I risultati del bilancio annuale d'esercizio dovranno essere trasmessi e illustrati al Consiglio Comunale di Montecorvino Pugliano dal Presidente o dal suo delegato che contestualmente relazionerà in merito all'andamento, economico e finanziario della società.

Art. 23

1. Gli avanzi di gestione, dedotto non meno del 10% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno reimpiegati ai sensi del precedente art. 9 destinandoli:
 - per il 10% all'ammodernamento ed all'adeguamento delle strutture, degli impianti e dei beni strumentali;

- per la restante quota del 90% destinandola discrezionalmente al finanziamento di studi, incontri o manifestazioni ai fini promozionali ed anche per la riduzione delle quote di iscrizione alle attività sportive organizzate.

Titolo VII
Disposizioni finali

Art. 24

1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli artt. 2448 – 2449, 2497 del c.c.
2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società a seguito deliberazione dell'Assemblea che determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 25

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.